



## COMUNE DI MARLIANA Provincia di Pistoia

Prot. 16151  
Data: 29/12/2023

**Alia Servizi Ambientali S.p.A.**  
[protocollo@pec.aliaserviziambientali.it](mailto:protocollo@pec.aliaserviziambientali.it)

**OGGETTO: Comune di Marliana - Alia Servizi Ambientali S.p.A. (società che ha incorporato Publiservizi S.p.a.) - Tribunale di Pistoia (Rg. 823/2022) – Accettazione proposta di transazione**

Facendo seguito ai contatti intercorsi, riassumiamo qui di seguito in corsivo le premesse e le condizioni nel rispetto delle quali siamo disponibili a transigere l'insorta controversia.

\*\*\*

### **si premette**

A) Publiservizi ha convenuto il Comune di Marliana avanti il Tribunale di Firenze (R.G 11299/2015), chiedendo:

(i) in tesi

- l'accertamento che Publiservizi s.p.a. ha nei confronti del Comune di Marliana un credito complessivo di euro 419.335,80 per rimborso sul canone ATO per investimenti sulla rete idrica (di cui 248.499,41 per canoni scaduti e rivalutati fino all'anno 2013 ed euro 170.836,39 per canoni scaduti dal 2015 al 2021;

- condanna del medesimo Comune al pagamento del predetto credito scaduto di euro 419.335,80 oltre interessi moratori dalla data di scadenza di ciascuna rata al 31 dicembre di ogni anno fino al saldo effettivo (che, calcolati al 31 luglio 2023 ammontano a euro 233.509,66); (ii) in via subordinata, l'accertamento che il Comune di Marliana deve corrispondere a Publiservizi i medesimi importi sopra indicati a titolo di indebito arricchimento ex art. 2041 cod.civ., e conseguentemente condannare il Comune di Marliana a pagare le medesime somme a Publiservizi;



(iii) in ogni caso, la condanna del Comune al pagamento di spese, competenze ed onorari di giudizio.

B) il Comune di Marliana si è costituito nel predetto giudizio e ha chiesto al Tribunale di dichiarare:

(i) ove la causa petendi fosse ascrivibile al rapporto sociale, la propria incompetenza a pronunciarsi sulle domande proposte da parte attrice nei confronti del Comune di Marliana ove in ragione della clausola compromissoria contenuta nello statuto di Publiservizi S.p.A.;

(ii) ove la causa petendi fosse ascrivibile al rapporto concessorio, il difetto di giurisdizione sussistendo nel caso di specie la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e segnatamente quella del TAR per la Toscana.

(iii) nel merito: la prescrizione del diritto fatto valere da Publiservizi e comunque l'infondatezza di ogni domanda proposta. nei confronti del Comune di Marliana siccome infondata.

C) Con ordinanza del 22.11.2021 (pubblicata il successivo 21.12.2021), il Tribunale di Firenze - Sezione Imprese ha rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione, ha precisato che la causa petendi della domanda proposta da Publiservizi era da individuarsi nel rapporto concessorio ma che sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario ex art.133 comma 1 lett.c) d.lgs. 02.07.2010 n. 104 e ha condannato Publiservizi al pagamento delle spese di lite per euro 8.112,17 (inclusi accessori).

D) Publiservizi ha quindi riassunto la causa avanti il Tribunale di Pistoia (RG 823/2022) e il giudizio è attualmente pendente;

E) Il Comune di Marliana ha impugnato l'ordinanza limitatamente al rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione avanti la Corte d'Appello di Firenze (RG 752/2022) che ha poi respinto l'impugnazione e ha condannato il Comune al pagamento delle spese di lite per euro 10.135,05 (inclusi accessori) con sentenza n. 202/2023;

F) Il Comune di Marliana vanta, inoltre, un credito verso Publiservizi per il pagamento di dividendi maturati a partire dal 2004 e fino al 2021 pari ad euro 53.282,63 che non è in contestazione tra le parti.

G) Publiservizi è medio tempore stata fusa per incorporazione nella società Alia Servizi Ambientali S.p.A. che è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi che facevano capo a Publiservizi;

H) ferme e impregiudicate le rispettive posizioni, sono intercorsi contatti tra le parti al fine di addivenire a una definitiva composizione della controversia pendente di fronte al Tribunale ordinario di Pistoia (RG 823/2022) e di tutte le ulteriori reciproche pretese sopra indicate.



\*

### **Tanto premesso**

#### si conviene

##### 1 – Premesse

Le premesse costituiscono presupposto della volontà negoziali dei contraenti e, all'occorrenza, criterio interpretativo della presente transazione.

##### 2 – Oggetto

2.1. In via transattiva e senza riconoscere le rispettive pretese, le parti convengono che il Comune di Marliana versa Alia Servizi Ambientali S.p.A. l'importo complessivo di euro 300.000,00 (al netto della compensazione col proprio credito per dividendi pari ad euro 53.283,63) a saldo stralcio e transazione di qualunque pretesa comunque riconducibile ai rapporti dedotti nel giudizio di fronte al Tribunale di Pistoia (RG 823/2022), nonché al credito di cui all'ordinanza del Tribunale di Firenze – Sezione Imprese (RG. 11299/2015) e al credito di cui alla sentenza n. 202/2023 della Corte d'Appello di Firenze (RG 752/2022)

2.2. Il predetto importo di euro 300.000,00 sarà corrisposto senza interessi, non oltre il 31 dicembre 2023 mediante bonifico bancario sul contro corrente intestato ad Alia Servizi Ambientali S.p.A. presso Intesa San Paolo IBAN IT15 P030 6902 9141 0000 0005 757. In caso di ritardato pagamento saranno applicati interessi degli interessi moratori convenzionalmente determinati nel 6% annuo.

2.3. Con il perfezionamento del presente accordo, le parti si danno reciprocamente atto:

a) che sono integralmente soddisfatte tutte le reciproche domande ed eccezioni esposte nel giudizio pendente davanti al Tribunale di Pistoia (RG 823/2022) e nessuna delle parti vanta verso l'altra alcuna ulteriore pretesa in relazione alle medesime domande ed eccezioni, rinunciando ciascuna di esse a qualunque pretesa a qualsivoglia titolo o causale direttamente e/o indirettamente riconducibile a quanto costituisce oggetto di tale giudizio e più in generale a quanto in premessa ricordato;

b) che il medesimo giudizio sarà abbandonato per mancata comparizione delle parti ai sensi dell'art. 309 c.p.c con integrale compensazione delle spese di lite (ivi comprese le spese affrontate o da affrontare, compresi quelli di assistenza professionale e legale, relativi ai giudizi oggi transatti e alla loro definizione transattiva;

c) che, per effetto della medesima transazione, Alia Servizi Ambientali S.p.A. ha anche espressamente rinunciato al rimborso delle spese legali liquidate nella sentenza n 202/2023 della



Corte d'appello di Firenze (RG 752/2022), mentre il Comune ha rinunciato al rimborso delle spese legali liquidate nell'ordinanza 21 novembre 2021 del Tribunale di Firenze – Sezione Imprese (RG 11299/2015);

d) che anche le eventuali pretese del Comune di Marliana verso Alia Servizi Ambientali S.p.A. per i dividendi maturati e non ancora liquidati fino all'anno 2021 vengono integralmente soddisfatte attraverso la compensazione di cui al presente accordo.

### 3. Imposta di registro

Poiché la presente transazione è perfezionata per scambio di corrispondenza, l'imposta di registro sarà dovuta solo in caso di uso e resterà a carico della parte che con l'inadempimento alle obbligazioni ivi contratte ne avrà resa necessaria la produzione in giudizio.

### 4. Elezione di domicilio

Ogni eventuale comunicazione o notificazione, anche introduttiva di giudizio, comunque riconducibile alla presente transazione sarà inviata ai seguenti domicili eletti:

- se a Alia Servizi Ambientali S.p.A.: al domicilio digitale pec [protocollo@pec.aliaserviziambientali.it](mailto:protocollo@pec.aliaserviziambientali.it);
- se al Comune di Marliana al domicilio digitale pec [comune.marliana@postacert.toscana.it](mailto:comune.marliana@postacert.toscana.it)

### 5. Foro esclusivo

Ogni e qualunque controversia comunque riconducibile alla presente transazione o ai rapporti che ne derivano sarà devoluta alla esclusiva cognizione del Foro di Pistoia, da intendersi quindi come Foro esclusivo eletto.

Il Sindaco  
Federico Bruschi